



## Conferenza dei Servizi

(Indetta ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006 e successive modifiche)

Nell'ambito del procedimento per l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, di un *"Impianto per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in Z.I. ASI di Tricase-Specchia-Miggiano (LE) – lotto 59"*, attivato su istanza di C.F. Ambiente S.r.l. (C.F. 03017050752) società con sede in Andrano (Le) alla via Pascoli n. 8, il giorno 28/03/2024 si è riunita la Conferenza di Servizi istruttoria che la Provincia di Lecce ha indetto al fine di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze di salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del territorio.

La riunione si è svolta, secondo quanto consentito in via generale dall'art 14 ter della L. n. 241/1990, in Videoconferenza, mediante idonea piattaforma.

La Conferenza è presieduta dall'ing. Fernando Moschettini Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica. E' presente, per il medesimo Servizio la dott.ssa Raffaella De Pascalis e il Dott. Salvatore Francioso.

I lavori sono avviati alle ore 10.20 dato atto della presenza di:

- C.F: Ambiente S.r.l.: Sig. Claudio Fersini (Legale rappresentante), Ing. Giuseppe Brogna (progettista);
- Comune di Miggiano: Avv. Michele Sperti, Sindaco; Cecilia Sanna Chimica consulente del Comune
- Consorzio ASI Lecce: Ing. Paolo Pranzo (Capo Servizio Tecnico)
- Ing. Valerio Colazzo – Vigili del Fuoco di Lecce

Ad introduzione dei lavori il Presidente chiarisce che la richiesta di autorizzazione di che trattasi afferisce, in particolare, alla realizzazione di un impianto dedicato al recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, integrato da linea dedicata alla lavorazione di tessili sanitari.

Il sito di progetto insiste, sotto il profilo urbanistico, in area industriale del Comune di Miggiano, individuata dal lotto n. 59 (il lotto è censito nel NCEU dello stesso comune di Miggiano al foglio n. 10, particelle 430, 431, 312 e 318).

L'impianto è stato progettato per una potenzialità massima di trattamento annua pari a 6.500 tonnellate.

Il trattamento dei rifiuti previsto si sostanzia nella effettuazione delle operazioni di recupero R13 ed R12 e di smaltimento D15.

Il Proponente ha ridefinito la tabella dei codici CER gestiti dall'impianto eliminando ogni riferimento alla lavorazione dei tessili sanitari così come proposto nella prima ipotesi progettuale.

A seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata da ARPA con nota prot. 76478 del 21/11/2023, la ditta proponente ha riscontrato con l'invio della documentazione a mezzo n. 3 pec rispettivamente prot. n. 278, 280, 281 del 04/01/2024. Detta documentazione integrativa è accompagnata da un elaborato riassuntivo nel quale si riscontrano puntualmente i vari punti di suddetta nota ARPA.

Si riscontra l'assenza della Relazione R13 che avrebbe dovuto rispondere alla richiesta ARPA di cui al punto n. 21 della nota prot 76478 del 21/11/2023.

In data odierna sono stati trasmessi i pareri di competenza da parte di:

- ARPA con nota prot. n. 19767 del 27/03/2024 e prot. n. 19001 del 25/03/2024;
- VVF con nota prot. Prov.le n. 13257 del 28/03/2024.

Il Comune di Miggiano con nota prot. n. 396 del 12/01/2024 ha prodotto la relazione "Valutazione Tecnico-Amministrativa a firma della professionista incaricata dott.ssa Cecilia Sanna relativamente alla proposta progettuale.

Nella seduta precedente i rappresentanti della Provincia evidenziarono che la presenza di linea ferroviaria, poco ad est del lotto d'intervento, avrebbe potuto rappresentare condizione ostativa alla realizzazione dell'impianto, avendo avuto riguardo dei criteri di localizzazione di nuovi impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti riportati nei vigenti Piani regionali di gestione dei rifiuti sia speciali, sia urbani.

Pertanto si ritenne opportuno che la società proponente si facesse carico di un approfondimento, circa la eventuale necessità di deroga ai sensi dell'art. 60 del DPR n.753/1980, tramite coinvolgimento della società ferroviaria (Ferrovie del Sud-est) e del competente ufficio regionale (Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti). Questo nonostante che il progettista, Ing. Brogna, avesse riferito che l'impianto - compresa la recinzione - sarebbe stato arretrato di circa trenta metri rispetto alla linea ferroviaria.

In data odierna non si hanno ancora evidenze dell'approfondimento richiesto.

Il Presidente ing. Moschettini procede alla lettura delle note ARPA (che si allegano al presente verbale) con le quali vengono richiesti ulteriori chiarimenti relativamente alla documentazione integrativa trasmessa a gennaio 2024.

L'ing. Colazzo dei VV.F. illustra il contenuto della nota inviata con la quale si richiede l'integrazione del versamento già effettuato dalla proponente. Ribadisce che soltanto successivamente il Comando potrà procedere all'esame della pratica per il rilascio del parere di competenza (detta nota si allega al presente verbale).

Il referente ASI, Ing. Paolo Pranzo chiede alla ditta un chiarimento sulle proprietà delle aree, come rappresentate sul progetto, in relazione alla Delibera del CdA dell'Ente n. 34 del 21.02.2012 *di autorizzazione all'utilizzo in proprio alla Ditta CF Ambiente srl*. Inoltre chiede una più precisa planimetria dell'area dove sia riportata l'esatta conformazione del lotto urbanistico di intervento con la sovrapposizione dello stralcio catastale in modo da distinguere in maniera precisa quali siano le particelle di proprietà da quelle di proprietà ASI e da dove, inoltre, si possa determinare l'esatto posizionamento dell'ingresso laterale. L'ing. Pranzo rileva che, rispetto alle richieste della precedente CdS del 21/11/2023, non è stata prodotta la richiesta relazione dettagliata sulle emissioni in atmosfera.

La dott.ssa Sanna, in qualità di tecnico di parte del comune di Miggiano, riscontra che ancora non vi è l'adeguata chiarezza relativamente alle operazioni di recupero e smaltimento, in particolare per quanto riguarda i trattamenti di miscelazione; rimarca l'assenza di indicazioni in merito ad eventuali stoccaggi sui piazzali all'esterno del capannone e la necessità di precisazioni riguardanti il dimensionamento della trincea drenante per lo smaltimento sul suolo delle acque meteoriche di prima e di seconda pioggia e le emissioni in atmosfera prodotte nell'impianto.

Il Sindaco di Miggiano, avv. Michele Sperti si riporta a quanto detto nelle precedenti convocazioni sottolineando, ancora, il grave pregiudizio per l'incolumità dei propri concittadini residenti nella zona e non solo, oltre agli emersi limiti di salubrità per l'intero territorio. Pur riconoscendo la legittimità della libera iniziativa imprenditoriale, invita la CF Ambiente a fare un passo indietro viste e considerate le numerose controindicazioni emerse dai diversi pareri. In più - aggiunge - la nostra zona industriale è priva, per causa del dipartimento dello sviluppo economico della Regione Puglia, di acqua, fogna e fibra rendendo difficile o impossibile ogni tipo di impresa e soprattutto come quella in questione. Per nostro conto - sia chiaro - continueremo, laddove possibile e come possibile a contrastare questa istanza o altre che - ripete - arrecherebbero danni e gravi rischi alla popolazione.

Infine questo Servizio, a seguito di approfondimenti tecnici della documentazione riguardante la gestione delle acque meteoriche e dei reflui provenienti dai servizi, chiede alla ditta proponente i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

- fornire una planimetria quotata dello stato dei luoghi attuale e nello stato di progetto. Le quote dovranno essere assolute e nel sistema WGS84 UTM 33;

- effettuare il calcolo della curva di possibilità pluviometrica utilizzando i dati della stazione termopluviometrica più vicina al sito di progetto. Le serie di dati dovranno comprendere anche le serie riferite a 15 minuti e 30 minuti. I dati dovranno essere aggiornati al 2021;
- determinare la portata utilizzando l'intensità di pioggia al tempo di corrivazione e non quella oraria;
- il pozzetto fiscale per il controllo della qualità delle acque di seconda pioggia trattate deve essere posto a valle della vasca di accumulo delle acque per il riutilizzo;
- chiarire come è stato ricavato il coefficiente di permeabilità del litotipo ospitante la trincea disperdente;
- rivedere le dimensioni della trincea disperdente;
- la tubazione immersa nella trincea non può avere diametro inferiore rispetto a quello dell'intera rete di captazione, drenaggio e trattamento delle acque meteoriche.

Per quanto riguarda l'impianto di trattamento dei reflui civili:

- nell'area non è presente la rete di fognatura nera, né una sua previsione futura: pertanto per nuovi insediamenti non è consentita la deroga ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.. a meno che non ricorra la condizione che vede la presenza a valle dello scarico (100 m) di pozzi autorizzati per gli usi irrigui e/o domestici.

Alle ore 11,30, preso atto degli interventi e dei contributi istruttori degli enti/amministrazioni acquisiti, il Presidente sospende i lavori della Conferenza, che tornerà a riunirsi successivamente alla acquisizione della documentazione di riscontro alle richieste di integrazioni.

Il verbale dei lavori, corredato dalle note sopra richiamate, sarà pubblicato alla pagina web [https://www.provincia.le.it/cds\\_CF\\_Ambiente](https://www.provincia.le.it/cds_CF_Ambiente), dandone comunicazione agli interessati.

Il Presidente della Conferenza  
Ing. Fernando Moschettini